DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 aprile 1996

recante modifica della decisione 92/486/CEE per quanto concerne le modalità di collaborazione tra il centro di gestione (server) Animo e gli Stati membri

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(96/296/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili agli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale nella prospettiva della realizzazione del mercato interno [1], modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE [2], in particolare l'articolo 20, paragrafo 3,

considerando che, al fine di consentire un esame approfondito delle diverse opzioni possibili per quanto concerne la struttura del sistema «Animo», è opportuno prevedere la proroga dell'attuale regime per un periodo di un anno, eventualmente rinnovabile per un altro anno; che a tal fine occorre modificare la decisione 92/486/CEE della Commissione, del 25 settembre 1992, relativa alle modalità di collaborazione tra il centro di gestione (server) Animo e gli Stati membri [3], modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Svezia e della Finlandia;

considerando che la tariffazione applicabile a partire dal 1° aprile 1996 deve tener conto del numero di unità collegate;

considerando che è opportuno basarsi sul numero di unità collegate alla rete al 1° aprile 1996; che a tal fine occorre far riferimento alla decisione 96/295/CE della Commissione [4], che identifica le unità Animo e ne stabilisce l'elenco;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nella decisione 92/486/CEE è inserito il seguente articolo 2 bis:

«*Articolo 2 bis*

1. Le autorità di coordinamento di cui all'articolo 1 provvedono affinché i contratti di cui in detto articolo:

— siano prorogati per un periodo di un anno,

— prevedano che tale proroga possa essere eventualmente rinnovata per un altro anno.

2. Ai fini del paragrafo 1 si applica la seguente tariffazione:

386 ECU per unità (unità centrale, unità locale, posto d'ispezione frontaliero) figurante nell'elenco previsto dalla decisione 96/295/CE (*).

(*) GU n. L 113 del 7. 5. 1996, pag. 1.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 1° aprile 1996.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 1996.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

[1] GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 29.
[2] GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49.
[3] GU n. L 291 del 7. 10. 1992, pag. 20.
[4] Vedi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.